

## **TI\_GERICHTE 12.2003.27 vom 27. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2003.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.27)

FR: TI\_GERICHTE 12.2003.27 du 27 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 12.2003.27 del 27 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

febbraio 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretaria: Zanetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2001.00091 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza 22 settembre 2001 da \_\_\_\_\_ rappr. dal \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. dall'avv. \_\_\_\_\_ con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 12'392.95 oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 maggio 2001 a titolo di indennità per licenziamento abusivo, protestando spese e ripetibili; domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 17 gennaio 2003, ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 5'980.--; appellante l'istante che, con memoriale 21 gennaio 2003, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre la convenuta, con osservazioni 6 febbraio 2003, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti ritenuto in fatto: A. Il 1. marzo 2001 la ditta \_\_\_\_\_ (di seguito \_\_\_\_\_) notificava il trasferimento della gestione della società ad una costituenda succursale diretta dalla sede principale di \_\_\_\_\_, nonché la contestuale liquidazione della \_\_\_\_\_ (doc. A). La \_\_\_\_\_ proponeva alle organizzazioni sindacali un piano sociale che prevedeva il versamento di complessivi fr. 75'000.--, da ripartire tra gli operai interessati dal licenziamento in base a una determinata chiave di riparto. In data 1. maggio 2001 il gruppo \_\_\_\_\_ acquisiva la maggioranza del pacchetto azionario \_\_\_\_\_ che mutava la propria ragione sociale in \_\_\_\_\_ (di seguito \_\_\_\_\_). Il 24 luglio 2001 la \_\_\_\_\_ e i sindacati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ giungevano ad un accordo che prevedeva il versamento dell'importo di complessivi fr. 98'900.-- da parte della stessa \_\_\_\_\_ ai dipendenti licenziati menzionati nella lista annessa alla convenzione (doc. U). Il pagamento della suddetta somma avrebbe tacitato tutte le parti interessate e concluso definitivamente la vertenza. La \_\_\_\_\_ non ha pagato le somme previste dall'accordo ai lavoratori interessati dal licenziamento. \_\_\_\_\_, uno di questi, ha pertanto avviato un'azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di due mensilità a titolo di indennità per la disdetta subita nell'ambito del licenziamento collettivo, poiché ritenuta abusiva. B. Con sentenza 17 gennaio 2003, il Pretore stabiliva che la fattispecie si configurava quale licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 335d CO. Infatti, le ragioni del licenziamento erano di carattere economico, in particolare da ricondurre alla ristrutturazione del gruppo; il numero di lavoratori interessati dal provvedimento era superiore a dieci e i

licenziamenti erano stati notificati contemporaneamente a tutte le parti interessate (doc. S). Inoltre, assodato che la \_\_\_\_\_ aveva agito contrariamente alle disposizioni legali applicabili al caso in esame, segnata-mente poiché non aveva consultato la rappresentanza dei lavoratori, rispettivamente i lavoratori medesimi (art. 335f CO), il Pretore ha altresì stabilito che \_\_\_\_\_ aveva diritto a una indennità per licenziamento abusivo. L'istante aveva iniziato la propria attività presso la \_\_\_\_\_ il 3 aprile 1995 (doc. P), ossia sei anni prima della fine del rapporto di lavoro. Pertanto, l'indennità da corrispondere al lavoratore per rapporto alla gravità dell'abuso subito è stata stimata dal primo giudice in una mensilità di salario, ossia in fr. 5'980.-- (tenuto conto della tredicesima mensilità pro rata, calcolata in base a uno stipendio lordo mensile di fr. 5'520.--; doc. P). C. Con appello 21 gennaio 2003, \_\_\_\_\_ ha impugnato la decisione di prima istanza chiedendo che l'ammontare dell'indennità fosse fissato in fr. 12'395.95 oltre interessi. In primo luogo, l'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto condannare il datore di lavoro a versare un'indennità pari a due mensilità di salario in quanto il comportamento della \_\_\_\_\_ era "profondamente sprezzante delle leggi", segnatamente poiché aveva ommesso di informare e di consultare i dipendenti – e neppure l'ufficio del lavoro – prima del loro licenziamento (addirittura, i lavoratori sarebbero venuti a conoscenza delle intenzioni della ditta tramite la stampa). L'indennità massima di due mesi prevista dall'art. 336a cpv. 3 CO sarebbe altresì giustificata dalla particolare natura punitiva e dissuasiva della norma legale. In secondo luogo, l'appellante sostiene che l'importo da utilizzare quale base di calcolo per l'indennità non sarebbe lo stipendio mensile lordo per l'anno 2000 (fr. 5'520.--), bensì il salario mensile lordo per l'anno 2001 che sarebbe pari a fr. 5'720.--, rispettivamente a fr. 6'196.65 includendo la quota parte di tredicesima. Con le osservazioni all'appello la convenuta postula la reiezione del gravame. considerato in diritto: 1. È pacifico che alla presente fattispecie risultano applicabili le norme che regolano il licenziamento collettivo (art. 335d-g CO). A giusta ragione, il primo giudice ha stabilito che i licenziamenti operati dal datore di lavoro erano da considerarsi abusivi in quanto l'impresa di costruzioni non si era attenuta alle norme di legge che fissano i passi da intraprendere in caso di licenziamento collettivo, segnatamente la consultazione dei lavoratori e la notifica del progetto di licenziamento collettivo all'ufficio cantonale del lavoro (v. art. 335f e 335g CO; DTF 123 III 182; Müller, Die neuen Bestimmungen über Massentlassungen, in ArbR 1995, pag. 130). La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all'altra un'indennità il cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a CO). L'art. 336a cpv. 3 CO precisa che nel caso la disdetta abusiva sia stata notificata nel quadro di un licenziamento collettivo, l'indennità non può superare l'equivalente di due mesi di salario del lavoratore. Si tratta di un'indennità sui generis avente una duplice natura, punitiva e riparatrice (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Rehbindler, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 1 ad art. 336a CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. 1 ad art. 336a CO; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, tesi Basilea 1998, pag. 201 ss.). Il giudice fissa tale indennità in base all'equità (art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete: egli gode quindi di un vasto margine di apprezzamento in merito alla quantificazione della indennità e nel caso specifico del licenziamento collettivo abusivo, come già esposto, l'unico limite è rappresentato dall'importo equivalente a due mensilità di salario del lavoratore (DTF 123 III 391, 119 II 157; SJ 1995, pag. 805; II CCA

ottobre 1997 in re G.B./CSS). Infine si segnala di transenna che, al contrario di quanto sostiene l'appellante, sull'importo stabilito dal giudice a titolo di indennità ex art. 336a CO non maturano gli interessi di mora dalla data del licenziamento, bensì dalla sentenza giudiziale. Infatti, unicamente la decisione del giudice quo all'ammontare dell'indennità risulta essere costitutiva del credito del dipendente ( Rep. 1994, pag. 349; JAR 2001, pag. 293). 3. L'appello deve quindi essere respinto. Non si prelevano tasse e spese. Per quanto riguarda le ripetibili, la parte appellata si è limitata a produrre, in luogo di osservazioni articolate, uno scritto contenente una semplice richiesta di conferma della sentenza pretorile – del resto identica in tutte le procedure giunte in seconda istanza e relative al licenziamento collettivo della \_\_\_\_\_. Per questo motivo e per la natura particolare della lite si impone quindi di soprassedere all'assegnazione di ripetibili. Per i quali motivi pronuncia: 1. L'appello 21 gennaio 2003 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Non si prelevano tasse e spese per la procedura di appello e non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Rivera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.